



Allegato alla deliberazione consiliare
n° 19 dell'8.05.2009

COMUNE DI PALAZZOLO DELLO STELLA

Provincia di Udine

COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO

Art. 148 del D.Lgs. 42/2004 e art. 59 della L.R. 5/2007

*Premesso che il Comune di Palazzolo dello Stella, ha una popolazione inferiore ai 5000 abitanti e che le autorizzazioni paesaggistiche annue rilasciate è inferiore a dieci, come stabilito dalla Delibera della Giunta Regionale n. 2970 del 30.12.2008, l'istituzione della **Commissione locale per il paesaggio** è elemento sufficiente, oltre che per assicurare adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche, anche per garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia e, pertanto, non si rende necessaria la nomina di un responsabile del procedimento diverso da quello in materia urbanistico-edilizia.*

Art. 1 - Istituzione e composizione

E' istituita, presso il Comune di Palazzolo dello Stella, la Commissione per il paesaggio prevista dall'art. 148 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. e dall'art. 59 della L.R. 5/2007 e s.m.i., organo tecnico-consulativo chiamato ad esprimersi in materia di tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici, sull'emanazione di pareri obbligatori e non vincolanti, ai fini del rilascio dei provvedimenti in materia di beni paesaggistici, di risanamento conservativo e restauro e di abbattimento delle barriere architettoniche in edifici aventi valore storico architettonico.

La Commissione per il paesaggio è formata da tre componenti, esterni all'Amministrazione comunale, aventi particolare e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale, in possesso di diploma universitario / diploma di laurea o diploma di scuola media superiore attinenti le materie indicate nel DGR 2970/2008 ovvero:

- tutela paesaggistico-ambientale;
- storia dell'arte e dell'architettura, con particolare riferimento alla tradizione locale;
- restauro, recupero e riuso dei beni architettonici e culturali;
- progettazione edilizia e architettonica;
- progettazione urbanistica e pianificazione territoriale;
- scienze agrarie e gestione del patrimonio naturale;
- scienze geologiche;

I componenti della Commissione per il paesaggio sono scelti tra i soggetti, indicati dai vari ordini professionali e dalle associazioni ambientaliste maggiormente

rappresentative, che più specificatamente operano nel campo della gestione del paesaggio, attraverso la valutazione di curricula e competenze documentate.

Art. 2 - Nomina e durata

La Commissione per il paesaggio è nominata dalla Giunta comunale e la sua durata corrisponde a quella del mandato amministrativo. Alla scadenza di tale termine la Commissione si intende prorogata di diritto fino alla nomina della nuova Commissione.

I componenti decadono automaticamente se risultano assenti ingiustificati per più di due riunioni consecutive della Commissione.

La Giunta comunale nomina anche i membri sostituti, i quali subentreranno ai membri effettivi qualora si verifichi la decadenza ovvero in caso di morte o di dimissioni del membro effettivo.

Il soggetto nominato in sostituzione del componente decaduto o dimissionario deve avere lo stesso profilo professionale di quest'ultimo e resta in carica per il rimanente periodo di durata della Commissione.

Spetta ai componenti della Commissione un gettone di presenza, la cui entità verrà deliberata dalla Giunta comunale in occasione della nomina.

Art. 3 - Attribuzioni

La Commissione per il paesaggio, nell'esercizio delle funzioni amministrative che le sono attribuite, esprime il parere obbligatorio in merito alle autorizzazioni paesaggistiche e determina le sanzioni amministrative in materia paesaggistica di competenza del Comune ai sensi dell'art. 60 della L.R. 5/2007 e s.m.i.

La Commissione per il paesaggio può inoltre:

- a) chiedere integrazioni documentali nei termini previsti dalla vigente normativa;
- b) effettuare sopralluoghi per verificare la regolare situazione dei luoghi, in particolare qualora le rappresentazioni grafiche prodotte siano scarse e/o poco comprensibili;
- c) attivare canali di consultazione e confronto con la competente Soprintendenza per i beni architettonici e ambientali;

Art. 4 - Organi e procedure

La Commissione per il paesaggio elegge nella prima seduta il Presidente scelto tra i componenti. In caso di assenza le funzioni del Presidente sono svolte da altro componente scelto contemporaneamente al Presidente.

La Commissione per il paesaggio si riunisce in base alle necessità rappresentate da parte del Responsabile dell'istruttoria tecnico-amministrativa delle richieste di autorizzazione paesaggistica.

La seduta è convocata dal Responsabile dell'istruttoria tecnico-amministrativa. La convocazione avviene tramite nota consegnata a mano, inviata via fax o per posta elettronica.

Le riunioni della Commissione non sono pubbliche. Se opportuno, il Presidente potrà ammettere il solo progettista limitatamente all'illustrazione del progetto, non alla successiva attività di esame e di espressione del parere.

Le funzioni di segretario sono esercitate dal Responsabile dell'Area tecnica o dal Responsabile del Procedimento amministrativo del settore urbanistica ed edilizia che non hanno diritto di voto.

Il segretario della Commissione provvede alla redazione dei verbali delle riunioni della Commissione medesima e alla loro raccolta e archiviazione.

Per la validità delle sedute e dei pareri della Commissione per il paesaggio è necessaria la presenza di almeno due dei componenti in carica, di cui uno deve essere tassativamente il Presidente.

I pareri della Commissione per il paesaggio si intendono validamente assunti con il voto della maggioranza dei componenti presenti. A parità di voto prevale quello del Presidente.

I pareri della Commissione per il paesaggio sono preventivi, obbligatori e non vincolanti e non costituiscono, quindi, presunzione per il rilascio o il diniego di provvedimenti amministrativi.

I componenti della Commissione per il paesaggio devono astenersi dal prendere parte ai relativi lavori, sia nella fase istruttoria che in quella decisionale, quando si tratta di interesse proprio o del coniuge, ovvero di parenti ed affini fino al quarto grado.

L'esame delle pratiche avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze.

Il parere della Commissione per il paesaggio, che dovrà essere sempre motivato, anche se favorevole, viene trascritto nel verbale che viene sottoscritto da tutti i componenti.

Art. 5 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dalle norme contenute nel presente Regolamento si fa rinvio alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia.